



COMUNE DI ROANA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **88** del **29 dicembre 1998**.
CO.RE.CO. N. 36 DEL 04/01/1999.-

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina in via generale le entrate previste al Titolo I e al Titolo III del Bilancio di Previsione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dai specifici regolamenti.

Articolo 2

Definizione di entrate tributarie e patrimoniali

1. Le entrate tributarie, previste al Titolo I del Bilancio di Previsione, sono quelle derivanti da leggi dello Stato che individuano i singoli tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote.
2. Le entrate extratributarie, previste al Titolo III del Bilancio di Previsione, sono i canoni, i fitti attivi, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i proventi da attività di natura commerciale, i contributi, le tariffe ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi e per la vendita di beni, nonché ogni altra entrata diversa da quelle previste al Titolo I, II, e V del Bilancio di Previsione.
3. Rientrano nelle entrate extratributarie anche le entrate di analoga tipologia del Tit. III previste al titolo IV.

Articolo 3

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, le tariffe, i contributi, ed i prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono parimenti deliberati dalla Giunta i diritti di segreteria previsti alla lett. b c. 68 art. 17 della L. 127/97 per autentiche di scritture private e atti unilaterali stipulati nell'interesse dell'ente.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del Servizio, a cui in base al PEG è stata affidata la gestione dell'entrata, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi, proponendo inoltre il correttivo da assumere per realizzare una gestione efficiente dell'entrata.

Articolo 4

Agevolazioni ed esenzioni

1. I criteri per la riduzione ed esenzioni per le entrate comunali sono individuate dai specifici regolamenti di applicazione delle entrate oppure dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Art. 5

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, per le fasi della riscossione, liquidazione e accertamento, oltre alla gestione diretta, potrà utilizzare, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli art. 24,25,26 e 27 della L. 142/90;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 c. 3 lett. c) della L. 142/1990
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, costituite ai sensi della L. 142/1990, i cui soci privati sono scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 446/1997;
 - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43 del 28.01.1988;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.

Art. 6

Responsabile della gestione delle entrate

1. Ad integrazione e specificazione di quanto già disposto in materia di entrate dal Regolamento di Contabilità, ogni Responsabile dei Servizi individuato dalla Giunta in sede di approvazione del PEG, è responsabile delle entrate ad egli attribuite.
2. Ad egli competono in particolare:
 - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo;
 - b) la predisposizione e l'aggiornamento di un proprio scadenziario, nel quale relativamente ad ogni entrate di propria competenza, vengono annotate le generalità del creditore, l'importo e la scadenza;
 - c) il controllo delle eventuali denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e utenti;
 - d) la segnalazione periodica alla Giunta, entro il 30.04 e il 31.10 di ogni anno, dei debiti scaduti e non riscossi di difficile esigibilità;
 - e) l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
 - f) la sottoscrizione degli avvisi di accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - g) i rimborsi;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, la cura dei rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - i) ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessarie per la buona gestione della entrata.
3. I Responsabili delle entrate alla chiusura dell'esercizio procedono alla verifica dei crediti inesigibili o di difficile riscossione. Tali crediti, sono conservati, a cura del Servizio Ragioneria, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione
4. Nell'ambito della gestione delle entrate che implicino rapporti con i cittadini i responsabili devono attenersi a criteri di collaborazione semplificazione, trasparenza, pubblicità.
5. Nell'ambito della attività di controllo, al fine di limitare il contenzioso, il responsabile della gestione delle entrate può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, documenti e dare risposta a quesiti o questionari.

Art. 7

Gestione del contenzioso

1. Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere obbligatorio del Responsabile, costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, disporre transazioni, proporre e resistere in appello; a tale scopo il sindaco può delegare un funzionario o responsabile o altro dipendente dell'ente, professionalmente qualificato, affinché rappresenti l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni mediante apposita struttura

Art. 8

Esercizio del potere di autotutela

1. Il Responsabile della gestione delle entrate procede d'ufficio all'annullamento degli atti da esso emessi in tutti le ipotesi in cui ne riscontra l'illegittimità, e ciò, a titolo esemplificativo non esaustivo, nei casi di:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione o pagamento
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, regimi agevolativi precedentemente negati;errore del contribuente facilmente conoscibile dal Responsabile della gestione dell'Entrata.
2. Quando si verificano i presupposti, il Responsabile deve provvedere all'annullamento dell'atto anche qualora l'atto sia divenuto definitivo per l'avvenuto decorso dei termini per ricorrere.

Art. 9

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1972 N. 602 E DEL D.P.R. N. 43 DEL 28.01.1988 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero quella indicata dal R.D. n. 639 del 14.04.1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
2. Al Responsabile della gestione delle entrate compete la formazione del ruolo coattivo, l'apposizione del visto di esecutività dello stesso e l'attivazione della procedura prevista dal R.D. n. 639/1910.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme comunitarie, statali e regionali, nonché da disposizioni regolamentari successive al presente.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni sopra indicate.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.